

ORIGINALE



Citta' Metropolitana di Torino

COMUNE DI BUROLO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13**

OGGETTO: Regolamento TARI: approvazione modifica

L'anno **2023** addì **VENTITRE** del mese di **MAGGIO** alle ore **DICIOTTO,TRENTA** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
COMINETTO FRANCO - Presidente	Presidente	X	
CHIEJ RENATO - Vice Sindaco	Vice Sindaco	X	
BERTOLDO ENRICO ROMOLO - Consigliere	Consigliere		X
BETTINI ALBERTO - Consigliere	Consigliere	X	
BONELLI ANDREA OTTAVIO - Consigliere	Consigliere		X
BORIN VALENTINA - Consigliere	Consigliere	X	
GILLIO IVANA PIERA - Consigliere	Consigliere	X	
OTTINO DURANDO ALESSANDRO - Consigliere	Consigliere	X	
RAVETTO NICOLETTA - Consigliere	Consigliere		X
VIRETTO ELENA - Consigliere	Consigliere	X	
	Totale	7	3

Assume la presidenza il Sig. **COMINETTO FRANCO** Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOT.SSA GRAZIANA AUSILIA GRAZIANI**

Partecipa senza diritto di voto l' Assessore esterno sig. Ottino Mauro

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione.

Deliberazione n. 13 del 23/05/2023

OGGETTO: Regolamento TARI: approvazione modifica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
1 - che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
2 - che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 2023, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, no 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, no 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti"

VISTO l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dall'ufficio tributi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 10 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Affari Generali in merito alla: regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall' art. 3 comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012,

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di dare atto, pertanto che:

a) è approvato il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente e composto da n: 41 articoli e di n. 1 allegato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1^o gennaio 2023;

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

5. di dare atto che si intendono revocate le precedenti norme regolamentari in materia;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito il Consiglio Comunale con successiva votazione, unanime delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art 134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

In esecuzione dell'art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 viene di seguito trascritto integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta"

Burolò, 23/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Sig. COMINETTO Franco)

IL PRESIDENTE
COMINETTO FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazioni N. 264

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/06/2023.

Burolò li 28/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI

Ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

SI ATTESTA

che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 23-mag-2023

X perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000).

per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI
